

ALLEGATO A

**TABELLA “CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE”
 (Art. 1, comma 1, lett. C))**

Servitù (occupazioni, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti)		CANONE IN EURO
Attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali (art.7, legge 8/1949 s.m.i.)	tensione fino a 400 V	4,00
	tensione da 400 V sino a 30000 V	61,00
	tensione da 30000 V sino a 150000 V	80,00
	tensione da 150000 V sino a 250000 V	123,00
	tensione superiore a 250000V	185,00
Attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, linee elettriche con infissione di pali,		160,00
Attraversamenti in subalveo con linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti,)		160,00
Attraversamenti con ponti, passerelle, guadi	Uso agricolo, familiare, residenziale	160,00
	Uso commerciale o industriale	320,00
Copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi	uso pubblico	4,00/mq (minimo 160,00)
	uso privato, residenziale, industriale	Valore di mercato sulla base del valore delle aree limitrofe (minimo 250,00)
	uso agricolo	Valore calcolato in base alle tabelle della Commissione provinciale espropri (minimo 160,00)
Posa di tubazioni per lo scarico di acque	Meteoriche, private o agricole	160,00 (+ 5,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
	industriali, fognarie o provenienti da impianti di depurazione gestiti da privati	500,00 (+ 10,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
	fognarie o provenienti da impianti di depurazione gestiti da enti pubblici	160,00 (+ 5,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
Opere di difesa e di sistemazione idraulica (muri di contenimento, briglie, scogliere,)	realizzate da enti locali o da privati sul confine dell'area demaniale	NESSUN CANONE
	realizzate da privati interamente su area demaniale	160,00

Usi di pertinenze (occupazione di aree pertinenziali al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative)		CANONE IN EURO
Occupazione di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (d.lgs. n. 152/1999, art. 41)		NESSUN CANONE
Uso di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo		Valutazione secondo legge n. 203/1982 s.m.i.
Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi (area di sfogo, piazzali, deposito, riserve di caccia,)		Stima secondo i valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge n. 326/2003
Appostamenti fissi di caccia, previa autorizzazione della Provincia, con o senza capanno		160,00
Posizionamento di cartelli pubblicitari o simili su pali o pilastrini		250,00

Concessioni brevi (utilizzo temporaneo di aree demaniale per periodi inferiori all'anno)		CANONE IN EURO
- Occupazione per brevi periodi per manifestazioni o per uso turistico, sportivo, ricreativo; - attraversamenti provvisori	Fino a 15 giorni	NESSUN CANONE
	Oltre 15 giorni e fino a 1 anno	160,00
Occupazione temporanea per manutenzione argini con o senza taglio di alberi, limitatamente alle sponde e alle aree di asservimento idraulico	Enti pubblici e privati	Valore delle piante tagliate
Manutenzione ponti, guadi o altre opere già concesse		NESSUN CANONE
Transito arginale		160,00/km o frazioni inferiori
Concessione per taglio piante e sfalcio erba		80,00 + Valore delle piante tagliate
Occupazione temporanea per escuzione di indagini, rilievi, campionamenti	Enti pubblici	NESSUN CANONE
	privati	160,00 (per occupazioni superiori ai 15 gg.)

Riduzioni ed esenzioni dal canone:

Per le concessioni rilasciate agli enti locali, alle loro associazioni e consorzi e agli altri enti pubblici, si applica un canone pari al dieci per cento del canone stabilito ai sensi della presente tabella, con un minimo di **80,00 euro**.

Sono escluse dall'applicazione del canone

- a) le concessioni relative agli attraversamenti carrabili su strade di proprietà della Regione Piemonte, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
- b) le concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte

Spese di istruttoria e sopralluogo:

Domande di concessione per servitù e concessione breve: **euro 50,00**
 Domande di concessione per l'uso di pertinenze: **euro 150,00**
 Domande di subentro e di rinnovo: **euro 25,00**

Per le manutenzioni non sono richieste spese istruttorie.

Nota finale

Per gli usi non espressamente previsti nella presente tabella, il canone è determinato con riferimento a casi analoghi.

Art 4 della l.r. 9/20017

6. Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A della l.r. 12/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il canone degli elettrodotti aerei con tensione fino a 400 V è uniformato al canone per gli elettrodotti fino a 30.000 V;
- b) il canone per le percorrenze di cavi e tubazioni in aree demaniali o in parallelo ai corsi d'acqua e per l'occupazione con pali si calcola secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; qualora il parallelismo interessi l'alveo, il canone è maggiorato del 50 per cento;
- c) il canone per l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e scolmatori è ricondotto al minimo ricognitorio;
- d) il canone per l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie è stabilito in euro 244,00 per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato; in euro 325,00 per gli usi commerciali, ai quali è assimilata la gestione dei servizi pubblici locali; in euro 508,00 per gli usi industriali. Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l'allacciamento alla fognatura pubblica;
- e) il canone minimo applicabile alle concessioni di pertinenze per uso agricolo è stabilito in euro 50,00;
- f) il canone per le concessioni brevi al taglio di piante è dato dal valore delle piante tagliate;
- g) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate agli enti locali di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), si applica una riduzione pari al 50 per cento del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) non comprese tra quelle assentibili a titolo gratuito, ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:
 - 1) ubicazione e consistenza dell'area;
 - 2) particolari iniziative progettuali finanziate dall'ente;
 - 3) oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'ente;
- h) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si applica una riduzione pari al 50 per cento del canone di merito;
- i) al canone per l'attraversamento di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle per uso familiare o agricolo e per gli esercizi commerciali di vicinato, si applica una riduzione del 50 per cento, fermo restando il canone minimo ricognitorio;
- l) sono esenti dal canone le concessioni per l'attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo;
- m) è dovuto il solo canone per l'attraversamento con ponti, passerelle e simili nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati dal medesimo concessionario per l'attraversamento con tubazioni o cavi, purché non vi sia aumento della proiezione in area demaniale;
- n) fatti salvi i casi in cui sono espressamente previsti canoni inferiori, il canone minimo ricognitorio è stabilito in euro 163,00.

7. I canoni così come ridefiniti al comma 6 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Art. 23 della l.r. 5/2012 (*Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12*)

1. Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h) dopo la frase "Per le aree situate in zone E e F di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di 1/2" è aggiunta la seguente: "Le aree demaniali ricadenti all'interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E";
- b) la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) concessione per taglio piante: valore delle piante tagliate. Nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo; in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento";
- c) la lettera o) è soppressa;
- d) alla voce esenzioni e riduzioni del canone dopo il punto 5 è aggiunto il seguente: "6) concessioni per attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane".

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 1 l.r. 12/2204 è aggiunto il seguente:

"5 ter. In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00.".

3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a) e d) decorrono dal 1 gennaio 2012 e si applicano con efficacia retroattiva alle concessioni e agli utilizzi in corso.